



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## SERVIZIO BIBLIOTECA



# LS

**LEGISLAZIONE STRANIERA**

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 2

Marzo - Aprile 2008





Camera dei deputati

SERVIZIO BIBLIOTECA

**LS**

**Legislazione Straniera**

Rassegna dell'attività legislativa  
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XIX n. 2

MARZO - APRILE 2008

**XVI Legislatura**

#### UFFICIO LEGISLAZIONE STRANIERA

<i>Politiche istituzionali:</i>	Gilda CARNEVALI, consigliere (tel. 2283) Maria Teresa STELLA, consigliere (tel.4349) Roberto D'ORAZIO, documentarista (tel. 3338)
<i>Politiche economiche:</i>	Anna OSBAT, consigliere (tel. 4227) Anna TIRELLI, documentarista (tel. 3886) Emanuela TOSTI, documentarista (tel. 2589)
<i>Politiche sociali:</i>	Leonardo MARINUCCI, consigliere (tel. 9942) Paola MANDILLO, consigliere (tel. 6559) Fabrizio MEGALE, documentarista (tel. 3419)

---

**Il Bollettino "LS Legislazione Straniera" è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

**ISSN 1591-4143**

*"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.*



# Sommario

AVVERTENZA .....	5
<b>Politiche istituzionali .....</b>	<b>7</b>
Francia .....	9
COSTITUZIONE - RIFORMA .....	9
<i>Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, n. 820</i> .....	9
Germania.....	11
ARMI .....	11
<i>Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 2008 – Legge di modifica alla legge sulle armi</i> .....	11
Germania.....	13
ELEZIONI .....	13
<i>Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts vom 17. März 2008 – Legge di modifica della normativa in materia elettorale e sullo status giuridico dei parlamentari</i> .....	13
Germania.....	15
PROCESSO CIVILE / PROCESSO DEL LAVORO.....	15
<i>Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 26. März 2008 - Legge di modifica delle leggi sul Tribunale sociale e sul Tribunale del lavoro</i> .....	15
Regno Unito.....	17
CITTADINANZA .....	17
<i>Citizenship, Our Common Bond</i> .....	17
Regno Unito.....	19
COSTITUZIONE - RIFORMA .....	19
<i>The Government of Britain – Constitutional Renewal</i> .....	19
Stati Uniti d’America.....	21
DETENUTI - REINSERIMENTO.....	21
<i>Second Chance Act of 2007 (Public Law 110-199)</i> .....	21

<b>Politiche economiche</b> .....	23
Francia .....	25
OCCUPAZIONE .....	25
<i>Rapport d'information relatif à l'évaluation des politiques de l'emploi, n. 745</i> .....	25
Francia .....	27
POLITICA ECONOMICA .....	27
<i>Projet de loi de modernisation de l'économie, n. 842</i> .....	27
Germania.....	29
MACELLAZIONE.....	29
<i>Fleischgesetz vom 9. April 2008 – Legge sulle carni</i> .....	29
Spagna.....	31
POLITICA ECONOMICA .....	31
<i>Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica</i> .....	31
 <b>Politiche sociali</b> .....	 33
Francia .....	35
MEDICINALI.....	35
<i>Loi n. 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament</i> .....	35
Germania.....	36
GENETICA VEGETALE.....	36
<i>Erstes Gesetz zur Änderung des EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes, vom 1. April 2008 – Prima legge di modifica della legge sull'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di ingegneria genetica</i> .....	36
Germania.....	38
GENETICA VEGETALE.....	38
<i>Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes, zur Änderung des EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes und zur Änderung der Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung, vom 1. April 2008 – Legge di modifica della legge sull'ingegneria genetica, della legge sull'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di ingegneria genetica e del regolamento sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari</i> .....	38
Regno Unito.....	40
CLIMA - VARIAZIONI / INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTROLLO .....	40
<i>Climate Change Bill</i> .....	40



Regno Unito.....	42
PENSIONI .....	42
<i>Pensions Bill</i> .....	42
Indice delle voci.....	45



## **AVVERTENZA**

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre marzo-aprile 2008.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate nei principali paesi europei e negli Stati Uniti, anche un decreto legge emanato in Spagna, dei progetti di legge presentati in Francia e nel Regno Unito, dei documenti elaborati nell'ambito del Ministero della Giustizia britannico ed un rapporto parlamentare dell'Assemblea Nazionale francese.



## **Politiche istituzionali**





Francia

Progetto di legge

## COSTITUZIONE - RIFORMA

### *Projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, n. 820*

*(Presentato il 23 aprile 2008 all'Assemblea Nazionale)*

<http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl0820.pdf>

Dopo 50 anni dalla fondazione della V Repubblica, il progetto di legge in esame propone di riformare profondamente il sistema istituzionale francese, in particolare rafforzando il ruolo del Parlamento, modificando le norme che regolano l'esercizio del potere esecutivo e garantendo nuovi diritti ai cittadini.

Il testo è stato elaborato in seno ad un Comitato di riflessione, istituito con decreto, composto da personalità rappresentative delle diverse correnti di opinione e presieduto da Edouard Balladur, ex Primo Ministro. Le conclusioni del comitato, su iniziativa del Presidente della Repubblica, sono state sottoposte ai rappresentanti dei partiti politici per ottenere un largo consenso al fine di realizzare una riforma ambiziosa e coerente.

Una prima serie di disposizioni è dedicata alla riforma del potere esecutivo. In primo luogo viene proposto di limitare a due i mandati consecutivi del Presidente della Repubblica. Il numero massimo dei ministri verrà stabilito da una legge organica. Riguardo ai poteri del Capo dello Stato il progetto prevede che per alcune nomine sia richiesto il parere di una commissione composta da membri delle assemblee parlamentari; il potere di grazia possa essere esercitato solo a titolo individuale; il Presidente possa intervenire davanti al Parlamento superando la norma che stabilisce che i messaggi abbiano esclusivamente forma scritta.

Relativamente al potere legislativo, nel progetto si propone di attribuire al Parlamento una maggiore influenza sulla definizione dell'ordine del giorno, di limitare i casi di ricorso all'articolo 49, comma 3, della Costituzione, che consente al Governo di ottenere l'adozione di un provvedimento senza voto, ed inoltre di definire più puntualmente il diritto di emendamento e di rivalorizzare l'attività legislativa delle commissioni, in particolare adottando come testo base, per la discussione in aula dei progetti di legge, quello risultante dal dibattito in commissione e non quello iniziale del Governo.

Inoltre la rappresentatività del Parlamento sarà rafforzata sia attraverso disposizioni che ridisegnano le circoscrizioni elettorali e i collegi elettorali del Senato, sia riconoscendo maggiori diritti alle opposizioni in termini di garanzie specifiche in materia di commissioni d'inchiesta, di missioni di informazione o di controllo sull'applicazione delle leggi.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Il progetto prevede anche di attribuire un ruolo maggiormente incisivo alle assemblee parlamentari in materia di politica estera e di difesa correlativamente ad una riduzione delle prerogative dell'esecutivo e del Capo dello Stato. In particolare per gli interventi militari all'estero, dovrebbe essere richiesta una autorizzazione parlamentare. Riguardo alla politica europea, alle camere saranno obbligatoriamente trasmessi tutti gli atti delle Comunità europee e non solo quelli a carattere legislativo. Inoltre viene proposto di istituire in ogni Assemblea parlamentare un Comitato per gli affari europei.

La riforma costituzionale comprende anche misure volte ad accordare dei nuovi diritti ai cittadini. In primo luogo si prevede l'istituzione di un Difensore dei diritti dei cittadini, cui potrà ricorrere chiunque si consideri leso dal malfunzionamento di un servizio pubblico.

Sempre allo scopo di garantire i cittadini, nel progetto si propone la riforma del Consiglio economico e sociale nel senso di attribuire ad esso una competenza in materia di protezione dell'ambiente e di renderlo destinatario di petizioni. Anche il Consiglio superiore della Magistratura è preso in considerazione nella riforma e, per garantirne una maggiore indipendenza, viene valutato opportuno che sia presieduto dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore generale e non più dal Presidente della Repubblica. Altre disposizioni sono relative alla composizione del CSM e alla procedura dei procedimenti disciplinari.

Infine, di particolare rilevanza, è la proposta di introdurre un giudizio di costituzionalità delle leggi *a posteriori*. Attualmente il Consiglio Costituzionale è investito dei giudizi di conformità costituzionale prima che la legge sia promulgata e su ricorso del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, dei Presidenti delle camere o di sessanta parlamentari. Il progetto prevede di istituire il ricorso incidentale al Consiglio per consentire alle parti, in corso di giudizio, di sollevare la questione di non conformità delle leggi ai diritti ed alle libertà garantite dalla Costituzione.





## Germania

### Legge

## ARMI

### ***Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 31. März 2008 (BGBl., I, S. 426) – Legge di modifica alla legge sulle armi***

<http://www.bgblportal.de/BGBL/bgb11f/bgb1108s0426.pdf>

L'intervento legislativo in esame è stato adottato per procedere ad alcune integrazioni e correzioni alla Legge sulle armi dell'11 ottobre 2002 (*Waffengesetz*) e ad altre leggi e regolamenti in materia.

In generale, la legge è volta a migliorare la sicurezza interna ed a porre ulteriori limiti al commercio illegale delle armi attraverso un rafforzamento della repressione penale.

L'ambito dell'intervento di modifica è duplice: da un lato esso mira ad adeguare l'ordinamento nazionale ad alcuni atti e convenzioni internazionali, quali in particolare il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco e delle loro parti, elementi e munizioni, aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni unite del 31 maggio 2001 contro la criminalità transnazionale organizzata e la risoluzione ONU dell'8 dicembre 2005 A/RES/60/81 contro il commercio illecito delle armi leggere (con cui l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha chiesto a tutti gli Stati membri di realizzare una tempestiva e affidabile registrazione delle armi nonché di rafforzare la lotta alla diffusione delle piccole armi e delle armi leggere illegali); dall'altro esso è volto a chiarire alcuni punti della *Waffengesetz* che nel tempo si erano rivelati di difficile interpretazione, nonché a colmare alcuni vuoti legislativi che si sono resi evidenti negli anni.

Tutti gli interventi di modifica della *Waffengesetz* sono contenuti nell'articolo 1 del provvedimento in esame. I nuovi articoli 15a e 15b così introdotti impongono alle associazioni sportive l'adozione di un apposito regolamento autorizzato dall'amministrazione federale per l'esercizio degli sport balistici. Il Ministero federale dell'interno è autorizzato ad istituire un'apposita commissione, di cui fanno parte anche rappresentanti delle associazioni sportive balistiche, per l'esame di tali regolamenti e delle relative modifiche. L'amministrazione federale può comunque vietare l'utilizzo di determinate armi per ragioni di sicurezza e ordine pubblico; è in ogni caso espressamente vietato l'utilizzo di bersagli che raffigurino sagome umane.

Con riferimento alle armi ricevute in eredità (articolo 20 della *Waffengesetz*) è prevista una disciplina più restrittiva. Mentre in precedenza per detenere armi ricevute a titolo ereditario era sufficiente una comunicazione al commissariato, a partire dal 1° aprile 2008, per poter detenere armi trasmesse a tale titolo, è comunque necessario provare i presupposti che ne consentono, in via generale, il possesso (ad esempio essere cacciatore

*segue*



o membro di un'associazione sportiva balistica); in mancanza di tali presupposti le armi dovranno essere disabilitate all'uso. Tali norme non si applicano alle collezioni di armi di significato culturale o storico.

Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle direttive della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità transnazionale organizzata vengono introdotte norme per facilitare la tracciabilità delle armi da fuoco imponendo l'obbligo di marcatura ai fabbricanti di armi (articolo 24 della *Waffengesetz*). Al medesimo fine, misure specifiche sono previste anche per le armi leggere e di piccolo calibro (nuovo articolo 44a della *Waffengesetz*).

Gli articoli da 29 a 33 vengono modificati al fine di adeguare l'ordinamento interno alle direttive internazionali e comunitarie relativamente al regime delle autorizzazioni per il trasferimento di armi e di munizioni da un Paese all'altro, sia in ambito comunitario che extracomunitario. Il principio della doppia autorizzazione, finora applicato soltanto per il trasporto di armi tra Paesi UE è esteso anche agli stati terzi. D'ora in poi, per trasportare armi, sarà pertanto necessario sia il consenso del Paese ricevente sia l'autorizzazione del Paese di provenienza.

Uno dei punti più rilevanti della nuova disciplina è quello relativo all'uso delle cosiddette armi finte o giocattolo (*Anscheinswaffen*) di cui viene introdotta una definizione al punto 1.6 dell'allegato 1 alla *Waffengesetz*. A norma del nuovo articolo 42a non è più consentito impugnare armi giocattolo in luoghi pubblici. Resta consentito il commercio di tali armi, mentre il trasporto deve obbligatoriamente avvenire in contenitori chiusi. I divieti previsti per le armi giocattolo si applicano anche alle armi ad aria compressa e agli apparecchi ad elettroimpulsi a distanza (conosciuti e disponibili sul mercato con il nome di Air-Taser), mentre restano esclusi da tali divieti quei giocattoli che, pur avendo foggia di armi, in modo evidente non risultano confondibili con le armi vere in quanto non possono sparare. Anche di tali armi viene data la definizione (*Nachbildungen von Schusswaffen* - rappresentazioni di armi da fuoco), sempre nell'allegato 1.

Il nuovo articolo 42a, inoltre, vieta di impugnare in luoghi pubblici armi da taglio e da punta, coltelli a serramanico o a lama fissa con lama di lunghezza superiore ai 12 centimetri: l'infrazione di questo divieto costituisce reato contro l'ordine pubblico.

Resta invece consentito l'utilizzo di coltelli per uso professionale, sportivo o per qualunque altro uso lecito comunemente noto.

Nello stesso allegato alla legge, che reca le definizioni delle diverse tipologie di armi, vengono introdotte numerose modifiche e aggiunte relativamente a diverse tipologie di armi. Viene ad esempio inserita la definizione di armi a salve (*Salutwaffen*); di armi decorative (*Dekorationswaffen*) di armi da segnalazione (*Signalwaffen*), nonché specifiche tecniche relative alle armi ed alle munizioni.

I successivi articoli del provvedimento (da 2 a 5) apportano modifiche, agli stessi fini, al regolamento generale di attuazione della legge sulle armi del 27 ottobre 2003 (*Allgemeine Waffengesetz-Verordnung*), alla legge sul collaudo delle armi da fuoco dell'11 ottobre 2002 (*Beschussgesetz*) e al relativo regolamento di attuazione (*Beschussverordnung*), nonché alla legge federale sulla caccia del 29 settembre 1976 (*Bundesjagdgesetz*).

Il Ministero federale dell'interno è autorizzato, infine, a ripubblicare il testo della legge citata aggiornandolo con le modifiche apportate.



## Germania

### Legge

## ELEZIONI

### ***Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abgeordnetenrechts vom 17. März 2008 (BGBl. I, S. 394) – Legge di modifica della normativa in materia elettorale e sullo status giuridico dei parlamentari***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1108s0394.pdf>

L'esperienza maturata a seguito delle elezioni politiche del 2002 e del 2005 ha messo in evidenza la necessità di apportare modifiche ed aggiustamenti alla normativa elettorale. Con questo intervento il legislatore tedesco ha inteso anzitutto migliorare l'attuazione dei principi costituzionali in materia di diritto elettorale così come sanciti nell'art. 38 della Costituzione, in particolare rendendo più accessibile la normativa elettorale sia per i cittadini sia per i candidati, nonché semplificando le procedure amministrative per i comuni e per gli organi elettorali.

Le modifiche introdotte dal provvedimento in esame riguardano da un lato la legge elettorale federale (*Bundeswahlgesetz*), dall'altro la legge elettorale per il Parlamento europeo (*Europawahlgesetz*), nonché le norme relative allo status giuridico dei parlamentari nazionali ed europei (*Abgeordnetengesetz* e *Europaabgeordnetengesetz*). Il Ministero federale dell'interno è autorizzato a ripubblicare il testo delle leggi citate aggiornandolo con le modifiche apportate.

L'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge elettorale federale con cui viene stabilito anzitutto l'uso di un nuovo metodo di calcolo per la distribuzione dei seggi nell'ambito delle liste regionali (*Landeslisten*). Il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (Hare/Niemeyer), utilizzato finora, viene sostituito dal metodo Sainte-Laguë/Schepers, che assicura una più equa distribuzione dei seggi in rapporto all'aumento demografico nei Länder. Tale scelta è fondata, tra l'altro, sulle conclusioni contenute nella relazione presentata dalla Commissione permanente per la revisione delle circoscrizioni elettorali (*Wahlkreiskommission*) per la legislatura corrente (stampato BT 16/4300). Alla relazione è allegata la perizia dell'Ente statistico federale relativa ai vantaggi recati dal nuovo sistema di calcolo.

La crescita demografica ha reso inoltre necessario un secondo intervento legislativo con cui il Parlamento ha provveduto a ridisegnare le circoscrizioni elettorali. Si tratta della diciottesima modifica della legge elettorale federale (*Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes*, in BGBl I S. 426, <http://www.bgblportal.de/BGBl/bgb11f/bgb1108s0426.pdf>), anch'essa del 17 marzo 2008, che modifica l'allegato di cui all'articolo 2, comma 2 della *Bundeswahlgesetz*.

*segue*





Con riferimento all'elettorato attivo per i cittadini tedeschi residenti all'estero, introdotto già con la settima modifica della legge elettorale federale dell'8 marzo 1985, le nuove disposizioni prevedono un diritto di voto a tempo indeterminato. Sono stati infatti abrogati, con una novella dell'articolo 12, comma 2 della *Bundeswahlgesetz*, tutti i limiti in precedenza previsti relativi sia alla professione esercitata sia al tempo trascorso all'estero.

L'ampio ricorso al voto postale (*Briefwahl*) che ha caratterizzato le ultime elezioni politiche ha poi indotto il legislatore ad abrogare le disposizioni che imponevano all'elettore di indicare dei validi motivi per poter esercitare il diritto di voto per posta.

Nell'ambito della disciplina per la formazione delle liste elettorali, all'articolo 17, comma 1 della *Bundeswahlgesetz* è sancito l'esplicito divieto, per i candidati in un collegio uninominale, di appartenere ad un partito diverso da quello nelle cui liste concorrono.

Come è noto, nel sistema elettorale tedesco, ciascun elettore ha a disposizione due voti che vengono apposti su un'unica scheda: con il primo (*Erststimme*) concorre all'elezione della metà dei componenti del Bundestag eleggendo il candidato del suo collegio elettorale in base al sistema uninominale e maggioritario relativo; con il secondo voto (*Zweitstimme*) vengono eletti i deputati dalle liste regionali proposte dai partiti su base proporzionale. La legge introduce una nuova disciplina relativamente alla validità del secondo voto che sarà giudicato valido, in base al principio della prevalenza della volontà dell'elettore, anche qualora sia stato espresso su una scheda di altra circoscrizione, purché appartenente alla stessa regione (*Land*), che sia stata erroneamente consegnata.

Come ulteriore contributo alla deburocratizzazione la legge prevede l'abolizione della dichiarazione di formale accettazione del mandato parlamentare. Il deputato eletto dovrà rendere una dichiarazione solamente nel caso in cui intenda rinunciare all'incarico e non quando invece intende accettarlo.

Viene inoltre stabilito, per i candidati indipendenti, un adeguamento del rimborso delle spese elettorali, ancora fissato in 4 marchi, prevedendone la conversione nella valuta corrente e aumentandolo a 2,80 euro (art. 49b, comma 1 della *Bundeswahlgesetz*). Ciò al fine di meglio realizzare il principio fondamentale delle pari opportunità per tutti i candidati. L'articolo 7 della legge prevede che questa specifica disposizione sia applicata a partire dall'inizio della corrente legislatura (18 settembre 2005), dunque con effetto retroattivo.

La legge dispone, con ulteriori modifiche, che il contenuto delle nuove disposizioni sia analogamente applicato anche alla legge elettorale per il parlamento europeo nei limiti compatibili con la diversità del sistema elettorale.



Germania

Legge

## PROCESSO CIVILE / PROCESSO DEL LAVORO

***Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 26. März 2008 (BGBl I, S. 444) - Legge di modifica delle leggi sul Tribunale sociale e sul Tribunale del lavoro***  
<http://www.bgbportal.de/BGBL/bgb11f/bgb1108s0444.pdf>

L'intervento normativo, su iniziativa governativa, è stato motivato dalla necessità di alleggerire e razionalizzare la giurisdizione dei Tribunali sociali (*Sozialgerichte*), che, a partire dal primo gennaio 2005, a seguito di una serie di modifiche apportate al Codice della sicurezza sociale (*Sozialgesetzbuch – SGB*), hanno acquisito nuove competenze in materia di assicurazioni di base per i disoccupati, assistenza sociale e richieste d'asilo.

Il nuovo provvedimento prende spunto anche dalle conclusioni della conferenza tra i Ministri della giustizia dei *Länder* del giugno 2006 riguardanti la necessità di uniformare le magistrature e le procedure processuali vigenti nei vari *Länder*.

La legge, composta da cinque articoli, interviene principalmente sulla *Sozialgerichtsgesetz* (SGG) del 1975 e sulla *Arbeitsgerichtsgesetz* (ArbGG) del 1979.

Il primo articolo, dedicato alla riforma della giurisdizione del Tribunale sociale di primo e secondo grado, si propone un alleggerimento del carico di lavoro attraverso una serie di misure di vario genere fondate sulla razionalizzazione delle procedure.

Una prima misura innovativa, al fine di alleggerire il carico derivante dai ricorsi di massa in materia di previdenza sociale, è la possibilità di poter accorpare più procedimenti vertenti sulla stessa materia (almeno 20) in un processo modello (*Musterprozess*), la cui sentenza è inoppugnabile.

Per quanto riguarda il Tribunale sociale di primo grado, si rafforza il principio dell'inchiesta d'ufficio (*Amtsermittlungsgesetz*) innalzando i prerequisiti per avviare il processo. La razionalizzazione del procedimento prevede: l'introduzione di un regime di preclusione e della  *fictio iuris*  della rinuncia all'azione quando il ricorrente non adempia tempestivamente alle ingiunzioni del tribunale; la possibilità di non procedere alla redazione della fattispecie e delle motivazioni della sentenza nel caso in cui le parti siano concordi; la restrizione dei casi nei quali è ammissibile l'aggiunta di nuovi atti amministrativi dopo l'avvio della causa.

Viene inoltre previsto il trasferimento della competenza di prima istanza al Tribunale sociale di secondo grado (*Landessozialgericht*) nei casi in cui il processo verta principalmente su questioni di diritto e non di fatto e per i quali il Tribunale di primo grado non sia in condizioni di pronunciarsi in modo definitivo.

*segue*



Alcune misure riguardano in particolare i giudizi d'appello contro le ordinanze (*Beschwerdeverfahren*), per i quali viene abolito il diritto al rimedio (*Abhilferecht*), che era particolarmente oneroso per i Tribunali sociali.

La razionalizzazione della giurisdizione a livello statale (*Landessozialgericht*) prevede un innalzamento dei valori minimi (*Schwellenwert*) per il ricorso a 750 euro per le persone fisiche e 10.000 euro per le persone giuridiche, nonché la preclusione dell'appello riguardanti ordinanza senza rilievo economico, nei processi di difesa giurisdizionale provvisoria e riguardanti i sussidi per le spese processuali. Viene inoltre prevista la possibilità, in alcuni casi, di prendere decisioni solo con il giudice relatore (*Berichterstatter*) e i giudici laici (*ehrenamtliche Richter*), invece che nella composizione completa del collegio giudicante, ovvero tre giudici togati e due laici.

Le modifiche riguardanti la *Arbeitsgerichtsgesetz*, nell'articolo 2, sono finalizzate a rendere lo svolgimento del processo più snello, più veloce ed agevole per i cittadini. Per i lavoratori sarà infatti più facile iniziare una causa, perché potranno scegliere di farlo anche presso il Tribunale del lavoro competente per il luogo in cui svolgono materialmente la loro attività professionale, e questo è particolarmente rilevante per coloro che lavorano a distanza.

Lo svolgimento del processo viene inoltre accelerato con la previsione di una serie di casi nei quali il Presidente della corte può decidere da solo (*Alleinentscheidungsbefugnis*): il rigetto di obiezioni contro sentenze in contumacia o decisioni esecutive; il rigetto di ricorsi inammissibili contro sentenze e ordinanze; l'eventuale decisione in merito ai costi processuali; la rettifica della fattispecie nelle sentenze in materia di diritto del lavoro che non siano contestate dalle parti.

Nell'articolo 3, infine, vengono introdotte alcune modifiche alla legge sulla protezione dal licenziamento (*Kündigungsschutzgesetz*) nel caso in cui venga prevista un'autorizzazione all'azione successiva (*nachträgliche Klagezulassung*).



## Regno Unito

### Documento

## CITTADINANZA

### ***Citizenship, Our Common Bond***

***(Documento presentato al Ministero della Giustizia l'11 marzo 2008)***

<http://www.justice.gov.uk/docs/citizenship-report-full.pdf>

Nel quadro delle iniziative scaturite dalla più ampia riflessione imperniata sul “libro verde” sulle istituzioni del Regno Unito e sulla loro riforma (*The Governance of Britain*, del luglio 2007), il Ministero della Giustizia avviava, il 5 ottobre 2007, un’inchiesta dedicata al tema della cittadinanza, affidandola a Lord Goldsmith (in precedenza titolare dell’ufficio dell’*Attorney General*). I principali termini di riferimento dell’indagine, che ha finora prodotto una serie di documenti dedicati a temi più specifici, erano individuati nel sistema di diritti e doveri che, in una società democratica e aperta, qualificano la cittadinanza britannica assieme ai diritti riconosciuti all’individuo dallo *Human Rights Act*; nelle differenze tra le diverse categorie di nazionalità; nella relazione esistente tra residenza, nazionalità e cittadinanza, anche in prospettiva della previsione di incentivi per l’acquisizione del relativo *status*; nella partecipazione civica dei cittadini e dei residenti sul territorio nazionale, anche con riguardo all’esercizio del diritto di voto e alla partecipazione alle giurie popolari.

La relazione finale, presentata al Primo Ministro l’11 marzo 2008, si apre con una ricostruzione storica del concetto politico e giuridico di cittadinanza come evolutosi nel Regno Unito, e dopo aver delineato la sfera dei diritti e dei doveri implicati dallo *status* di cittadino (tradizionalmente delimitata dalle coordinate del diritto di protezione e del dovere di fedeltà e di obbedienza alla legge), prende in esame la possibilità di estendere e granitare il godimento di alcuni dei diritti del cittadino a determinate categorie di residenti (diritto di elettorato attivo, accesso ai servizi sociali e dell’istruzione). Delle innovazioni legislative si riconosce, tuttavia, il rilievo solo parziale, nella convinzione che il consolidamento del legame sociale sotteso al rapporto di cittadinanza passi anche attraverso il piano sociale e culturale. Per consentire il radicarsi di un senso di appartenenza nazionale (anche se non necessariamente esclusivo in rapporto a diverse provenienze culturali) è prospettata, tra l’altro, l’opportunità di non trascurare le forme esteriori e celebrative dell’identità nazionale, e di assumere iniziative dirette alla cura, ad esempio, delle cerimonie di acquisizione della cittadinanza, all’istituzione di un “giorno nazionale”, e a favorire, in ogni caso, una divulgazione discorsivo-narrativa, e non solo una esposizione di tipo giuridico-formale, dei diritti e doveri del cittadino. A questo riguardo, il ruolo dell’istruzione primaria è sottolineato nella sua importanza.

*segue*



Tra le molteplici proposte contenute nella relazione (che raccoglie anche i risultati di indagini settoriali), degne di nota sono quelle relative all'istituzione di una commissione parlamentare *ad hoc* per l'esame delle petizioni, al fine di assicurare a queste un seguito nella forma di una replica motivata del Governo o di un dibattito in Parlamento.





Regno Unito

Documento

## COSTITUZIONE – RIFORMA

***The Government of Britain – Constitutional Renewal***  
**(Documento pubblicato dal Ministero della Giustizia il 25 marzo 2008)**  
(<http://www.justice.gov.uk/docs/constitutional-renewal-white-paper.pdf>)

Il “libro bianco” sulla riforma costituzionale del Regno Unito, pubblicato il 25 marzo del 2008 dal Ministero della Giustizia, fa il punto sul programma di iniziative delineate in materia dal Governo in un precedente documento presentato al parlamento nel luglio del 2007 (si tratta del *command paper* dal titolo *The Governance of Britain - Green Paper*). Le consultazioni pubbliche che ne sono seguite (i cui risultati sono esposti in un separato documento) hanno consentito di mettere a fuoco i diversi profili implicati dalle proposte governative, le quali, destinate a tradursi in un progetto di legge, incidono l’assetto costituzionale dello Stato sotto diversi aspetti.

Gli obiettivi di fondo del progetto di legge, che verrà sottoposto all’esame di una commissione bicamerale appositamente costituita (*Joint Committee on the Draft Constitutional Renewal Bill*), possono riassumersi nel riequilibrio dei poteri tra governo e parlamento attraverso il maggior peso assegnato ai controlli parlamentari; nella partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, affinché ne sia rinvigorita la democrazia; nella più netta definizione del ruolo esercitato dal governo centrale e regionale.

In questo generale quadro di riferimento, le disposizioni da introdurre - illustrate nel documento in rassegna - hanno riguardo, in primo luogo, alle prerogative reali in materia di poteri di guerra e di ratifica dei trattati, delle quali si intende modificare la vigente disciplina, di fonte convenzionale, al fine di investire il parlamento di un potere formale di ratifica da esercitare mediante discussione e votazione, in luogo delle tradizionali modalità deliberative consistenti nell’approvazione tacita (oppure nella forma di risoluzione, ma non di legge, come prevede la cosiddetta *Ponsonby Rule*). Anche in relazione all’impiego all’estero delle forze armate, le decisioni del Governo saranno sottoposte all’approvazione della Camera dei Comuni mediante risoluzione (di cui nel documento è riportato uno schema), salvo il caso dell’impiego di forze speciali (o di contingenti militari in appoggio di queste), che non sarà soggetto ad approvazione preliminare o successiva bensì determinerà l’obbligo, in capo al Governo, di riferirne in Parlamento non appena siano venuti meno i motivi di urgenza o segretezza delle operazioni militari. Criteri di maggiore trasparenza sono annunciati, inoltre, con riguardo all’operato dello *Intelligence and Security Committee*, organo bicamerale di vigilanza sui servizi di sicurezza.

*segue*



Un maggior ruolo del Parlamento, e una corrispondente riduzione di quello finora proprio dell'Esecutivo, si prevede anche in relazione alle nomine degli uffici giudiziari (*judicial appointments*). A questo riguardo, si propone che il *Lord Chancellor* non prenda più parte al procedimento di nomina degli uffici di rango inferiore alla *High Court* in una concertazione, come ora avviene, con il *Lord Chief Justice* e con la *Judicial Appointments Commission*. I principi ispiratori dei criteri di nomina, inoltre, dovrebbero essere sanciti in via legislativa. In secondo luogo, il documento affronta il tema della riforma dell'*Attorney General*, organo titolare, tra i *Law Officers*, del potere di promuovere l'azione penale e principale consulente giuridico del Governo, oltre che membro del Parlamento e, ad un tempo, del Cabinet. Delle sue molteplici attribuzioni era stata chiesta da più parti una revisione alla luce del nuovo assetto dei poteri dello Stato avviato, nel 2005 con una prima legge di riforma costituzionale, mediante la riformulazione del ruolo e dei compiti del *Lord Chancellor*. Il Governo ha preferito confermare la validità dell'attuale quadro giuridico, riconoscendo tuttavia l'esigenza di una maggiore chiarezza circa l'esercizio delle diverse funzioni cumulate nell'unico ufficio dell'*Attorney*: di natura politico-ministeriale, di consulenza indipendente verso il Governo e di indirizzo nei riguardi degli organi dell'azione penale. Si prevede quindi un più incisivo controllo parlamentare sull'operato dell'*Attorney*, pur senza introdurre, come prospettato da taluni, un regime di pubblicità dei pareri resi da questo al Governo. Si propone altresì che tale organo, nei casi rilevanti per la sicurezza nazionale, possa eccezionalmente, e dandone conto al Parlamento, formulare direttive agli uffici del Crown Prosecution Service - di cui è a capo - in relazione a singoli procedimenti, o precludere di essi lo svolgimento mediante decisioni di improcedibilità; in altri casi, il potere d'impulso dell'azione penale dell'*Attorney* dovrebbe essere riconsiderato in vista di una maggiore autonomia degli uffici giudiziari.

Tema ulteriore del progetto di riforma è quello del pubblico impiego, il cui statuto non ha fonte nella legge; si ritiene, a questo riguardo, che sia tempo di stabilire in via legislativa i principi (di imparzialità, onestà, integrità, obiettività) che regolano il *Civil Service*. Il ricorso della pubblica amministrazione a consulenti esterni, il relativo numero e costo, l'applicazione di un apposito codice di condotta ad essi destinato, sono profili che formeranno l'oggetto relazioni annuali presentate al Parlamento dal *Minister for the Civil Service*.

Nel documento sono presi in esame alcuni altri particolari aspetti, anche questi oggetto delle previsioni dell'annunciata legge di riforma: il potere sovrano di grazia, esercitato su raccomandazione del Governo, che si intende formalmente abrogare per talune fattispecie già ora diversamente disciplinate dalla legge; il diritto di riunione e le manifestazioni di protesta nelle vicinanze della sede parlamentare, attualmente soggette a regole alquanto restrittive (*Serious Crime and Public Order Act* del 2005, artt. 132-138) e che ci si propone ora di armonizzare con la libertà di espressione e con l'esercizio legittimo del diritto di critica.

Infine, è prevista l'abrogazione delle disposizioni che limitano a soli 18 giorni durante l'anno, in occasione di ricorrenze e celebrazioni ufficiali, l'esposizione della bandiera nazionale presso gli uffici pubblici; a seguito delle modifiche della vigente *Flag Flying Guidance*, sarà dunque possibile dunque esporre la *Union Flag* senza limitazioni di sorta, mentre specifiche misure regoleranno l'esposizione delle bandiere delle *devolved administrations* (Scozia, Galles ed Irlanda del Nord).



## Stati Uniti d'America

### Legge

## DETENUTI - REINSERIMENTO

### ***Second Chance Act of 2007 (Public Law 110-199)***

***(Legge promulgata il 9 aprile 2008)***

[http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110\\_cong\\_public\\_laws&docid=f:publ199.110.pdf](http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_public_laws&docid=f:publ199.110.pdf)

La presente legge, con la quale si vuole fornire a tutti coloro che sono stati in carcere una “seconda opportunità” per il reinserimento nella vita sociale, si propone sei scopi fondamentali:

- rompere il circolo della recidiva criminale, aiutando gli Stati e le comunità locali ad affrontare il problema del crescente numero di ex-detenuti che tornano a commettere reati;
- ricostruire i legami tra gli ex-detenuti e le loro famiglie, sia durante il periodo di detenzione che subito dopo il loro rilascio;
- favorire e sostenere programmi volti a combattere il recidivismo, attraverso trattamenti per coloro che abusano di sostanze proibite o l'adozione di misure alternative al carcere o la predisposizione di servizi integrati per il reinserimento dei condannati;
- provvedere alla fornitura di servizi sociali per i detenuti, sia durante la detenzione che dopo la scarcerazione, ma in modo conforme alla legge e senza creare privilegi speciali per tale categoria;
- provvedere alla fornitura di altri servizi volti a favorire l'auto sostentamento dell'ex-detenuto, per un periodo non superiore ad un anno, con prolungamento in casi eccezionali;
- rendere disponibili presso le strutture carcerarie tutti i servizi per lo studio, l'istruzione, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro, che possano facilitare il reinserimento del detenuto nella società.

La nuova legge, in particolare, intende formalizzare e migliorare alcuni elementi chiave dell'iniziativa avviata nel 2004 dal governo, denominata *Prison Reentry Initiative (PRI)*. Tale iniziativa, coordinata dai Dipartimenti della Giustizia e del Lavoro e realizzata attraverso finanziamenti ad agenzie statali e ad altre organizzazioni locali, ha interessato, nei primi due anni di attuazione, 12.800 detenuti, dei quali più di 7.900 sono riusciti a trovare un'occupazione. Inoltre soltanto il 18% di essi è stato di nuovo arrestato entro un anno, una percentuale inferiore alla metà di quella riscontrata a livello nazionale per tutti gli ex-detenuti.



## **Politiche economiche**





Francia

Documento

## OCCUPAZIONE

### ***Rapport d'information relatif à l'évaluation des politiques de l'emploi, n. 745***

***(Rapporto presentato all'Assemblea Nazionale il 26 marzo 2008 )***

<http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0745.asp>

Il *Rapport d'information* è stato presentato a conclusione di una *Mission d'information* (simile alle indagini conoscitive dell'esperienza italiana) creata dalla *Commission des Finances, de l'Economie générale et du Plan* dell'*Assemblée Nationale* per valutare l'efficacia delle politiche per l'occupazione finora adottate e la necessità di un rafforzamento dei poteri del Parlamento sulla materia.

Il *Rapport* rileva che, nonostante la molteplicità delle misure adottate, la valutazione delle politiche per l'occupazione rimane insufficiente.

Secondo il *Rapport* le valutazioni *ex ante* sono state rare e solo dopo il 1995 il governo ha disposto studi d'impatto preventivi per la realizzazione dei progetti di legge più importanti. Per quanto riguarda il controllo parlamentare *ex post* sull'applicazione delle leggi è stato registrato un miglioramento a partire dalle modifiche del regolamento dell'*Assemblée Nationale* del 2004, che hanno previsto un controllo sistematico sull'applicazione delle leggi, e dalla legge del 9 dicembre 2004, che ha imposto al Governo di depositare un rapporto al Parlamento sull'applicazione delle leggi dopo sei mesi dalla loro entrata in vigore.

La nuova disciplina della *Loi de finances*, con la previsione di un sistema di informazioni per la misurazione dei risultati (la *mesure de la performance*), dovrebbe favorire lo sviluppo di una cultura della valutazione delle politiche pubbliche, ma ancora non ha prodotto gli effetti sperati. Il *Rapport* lamenta che molti degli indicatori previsti per la *mesure* sono solo indicatori di attività ma non di efficienza e non misurano la *performance*. Il *Rapport* sottolinea che l'insufficienza della valutazione delle politiche pubbliche non deriva da una mancanza di mezzi o di competenze, anzi rileva che i meccanismi di valutazione sono numerosi e di qualità (Corte dei conti, *audits* sulla modernizzazione dello Stato) e possono essere completati da strumenti specifici legati alle politiche dell'occupazione (quali le valutazioni dell'*Inspection générale des affaires sociales* del Ministero del Lavoro o le valutazioni del *Conseil d'orientation pour l'emploi*).

Dopo aver passato in rassegna le diverse cause delle insufficienze riscontrate dalla *Mission* (tra le altre, la debole richiesta di valutazione da parte dei poteri pubblici e mancanza di un centro d'impulso e di sistemi di valutazione da parte dell'esecutivo),

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



il *Rapport* si conclude con alcune proposte: rendere obbligatoria la realizzazione di studi d'impatto preventivi e sviluppare la valutazione *ex post* delle disposizioni esistenti, permettendo al Parlamento di richiedere valutazioni specifiche ai servizi dello Stato competenti; elaborare un programma annuale di valutazione al Parlamento e "ricentrare" il dibattito relativo al bilancio dello Stato sulla efficacia della *performance*; aumentare la qualità delle valutazioni, mediante un accesso facilitato ai dati amministrativi e la creazione di un polo di competitività consacrato alla valutazione delle politiche pubbliche; rafforzare il "seguito" delle valutazioni realizzate organizzando un "dibattito orientativo annuale per l'occupazione" in seno al Consiglio economico e sociale.





## Francia

### Progetto di legge

## POLITICA ECONOMICA

***Projet de loi de modernisation de l'économie, n. 842***  
***(Presentato all'Assemblea Nazionale il 28 aprile 2008)***  
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0842.asp>

Il nuovo progetto di legge ha come obiettivo principale il sostegno alla crescita dell'economia francese in un contesto internazionale difficile. Il Governo ritiene che l'impatto delle trenta misure previste dal progetto sull'economia nazionale si aggiri intorno allo 0,3 per cento di crescita supplementare del prodotto interno lordo e a 50.000 nuovi posti di lavoro all'anno.

Le misure proposte si articolano intorno a quattro assi principali:

semplificare la vita degli imprenditori; migliorare le capacità dell'economia francese di attrarre capitali e investimenti; rilanciare la concorrenza attraverso l'eliminazione di alcuni blocchi strutturali e il mantenimento dell'equilibrio tra i diversi attori; migliorare il sistema di finanziamento dell'economia.

Per quanto riguarda le misure a favore delle imprese, le nuove norme proposte prevedono, tra l'altro, un regime semplificato di prelievo fiscale e sociale per i piccoli imprenditori (*Statut de l'auto-entrepreneur*), l'introduzione di particolari procedure amministrative di creazione e di funzionamento delle società applicabili alle piccole e medie imprese, l'introduzione di limiti massimi per i termini di pagamento tra imprese.

Per quanto riguarda la politica della concorrenza, il progetto decreta una maggiore libertà tariffaria tra fornitori e distributori ma rafforza, nello stesso tempo, il regime delle sanzioni al fine di proteggere gli attori più vulnerabili. Le nuove disposizioni prevedono criteri meno rigidi per l'impianto delle grandi superfici commerciali e alleggeriscono le relative procedure di autorizzazione. Inoltre il Governo sarà abilitato a modificare, attraverso ordinanze, il dispositivo di disciplina della concorrenza creando un'autorità nazionale per la concorrenza con poteri particolarmente estesi. Infine, senza rimettere in discussione i periodi nazionali di saldi già definiti, i commercianti avranno la possibilità di praticare due settimane di "saldi liberi".

Al fine di migliorare le capacità "attrattive" dell'economia nazionale e valorizzare il territorio francese sono previste misure volte a favorire, ad esempio, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al "cablaggio" degli immobili esistenti o al "pre-cablaggio" degli immobili di nuova costruzione per la diffusione sempre più massiccia delle reti in fibra ottica.

Sempre al fine di rendere economicamente più "attraente" il territorio francese per l'installazione in Francia di nuove attività economiche, il progetto prevede la riforma del

*segue*





regime fiscale dei c.d. *Impatriés* (lavoratori dipendenti o dirigenti chiamati da un'impresa con sede all'estero a svolgere un lavoro presso un'impresa con sede in Francia per un periodo limitato di tempo). Inoltre verranno creati nuovi strumenti finanziari, i "fondi di dotazione", che dovrebbero attirare il capitale privato in favore di opere d'interesse generale o di organizzazioni a fini non di lucro.

Per migliorare il finanziamento dell'economia il progetto di legge propone che tutte le banche possano distribuire il *livret A* (il libretto di risparmio più utilizzato in Francia) con benefici finanziari collegati alla costruzione di alloggi sociali e l'apertura dell'accesso a questo sistema di risparmio defiscalizzato per tutti i cittadini francesi. Anche lo sviluppo della piazza finanziaria di Parigi verrà incoraggiato attraverso misure di modernizzazione del settore finanziario quali la revisione delle regole applicabili alla gestione degli attivi e dei prodotti assicurativi, alla commercializzazione degli strumenti finanziari e ai diritti dei titoli.



Germania

Legge

## MACELLAZIONE

***Fleischgesetz vom 9. April 2008 (BGBl. I., S. 714) – Legge sulle carni***  
(<http://www.bgbportal.de/BGBl/bgb1f/bgb1108s0714.pdf>)

La nuova legge sulle carni (*Fleischgesetz*) sostituisce integralmente la *Veh- und Fleischgesetz* del 1977, eliminando una serie di prescrizioni ormai superate riguardanti il commercio di animali da macello vivi e il commercio all'ingrosso delle carni, e si concentra invece sulla regolamentazione dell'attività di classificazione merceologica delle carcasse degli animali macellati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche organolettiche, adeguando in questo modo il quadro normativo all'evoluzione delle prescrizioni in materia dettate dall'Unione Europea.

Il primo articolo è dedicato alle definizioni e all'ambito di applicazione: gli animali da macello sono i bovini, suini e ovini, la classificazione delle carcasse deve avvenire in conformità delle tabelle comunitarie e della normativa nazionale. Attualmente la classificazione è obbligatoria per bovini e suini, mentre è facoltativa per gli ovini. Nella relazione annessa al progetto di legge governativo si prevede una successiva regolamentazione dei casi in cui i piccoli allevatori di bovini e suini possano evitare l'obbligo di classificare i propri animali macellati (*Drucksache* 16/6964 p. 14, disponibile all'indirizzo <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/069/1606964.pdf>)

Il secondo articolo stabilisce che la classificazione degli animali macellati possa essere effettuata esclusivamente da autorità pubbliche (*zuständige Behörde*) o da aziende di classificazione (*Klassifizierungsunternehmen*) autorizzate.

Il terzo articolo stabilisce quali debbano essere le caratteristiche dell'azienda di classificazione per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della sua attività: deve soddisfare gli standard ISO 17020:2004/11 A (standard relativo agli organismi che compiono ispezioni), garantire indipendenza, affidabilità ed esperienza necessari e avvalersi esclusivamente di classificatori certificati. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività ha una durata di cinque anni, prorogabili di altri cinque.

Il quarto articolo è dedicato alle modalità per ottenere l'idoneità di classificatore. Questa viene conferita con il superamento di un esame statale che sarà successivamente definito attraverso un regolamento attuativo. Il classificatore deve garantire la preparazione, un'esperienza di almeno 3 mesi e l'indipendenza dalle aziende di allevatori per le quali effettua la classificazione degli animali macellati

Gli articoli 5 e 6 sono dedicati alle procedure di scadenza e di revoca delle autorizzazioni per le aziende di classificazione e per i classificatori.

*segue*



L'articolo sette stabilisce che la competenza per il controllo della corretta applicazione della *Fleischgesetz* sia affidata all'Ente federale per l'agricoltura e l'alimentazione (*Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE*), mentre le procedure di autorizzazione di classificatori avvengono a livello di singolo *Land*.

L'articolo otto è dedicato agli obblighi, per le aziende di classificazione, di comunicare e aggiornare gli elenchi dei classificatori autorizzati che utilizzano nello svolgimento delle loro attività. L'articolo nove attribuisce al Ministero per l'agricoltura l'incarico di emanare un regolamento di dettaglio riguardante le procedure per l'accertamento del prezzo e del peso delle carcasse degli animali macellati.

L'articolo dieci riguarda il diritto, per gli allevatori, di ricevere informazioni dettagliate riguardo alle caratteristiche degli animali macellati e classificati.

L'articolo undici regola i casi nei quali l'autorità competente possa intervenire al fine di combattere o prevenire irregolarità nell'attività di classificazione.

L'articolo dodici riguarda le modalità di raccolta e diffusione dei dati relativi alle attività e ai soggetti coinvolti nella classificazione degli animali macellati. Gli articoli conclusivi, dal 13 al 21, riguardano la possibilità per il ministero di regolare casi particolari, le tasse, le spese, le multe e i sequestri a carico delle aziende di classificazione che compiano le loro certificazioni in modo erraneo e per la transizione dalla vecchia normativa a quella attuale.

La *Fleischgesetz* diventerà obbligatoria a partire dal primo novembre 2008 e prevede l'emanazione di due regolamenti ministeriali attuativi, riguardanti rispettivamente l'attribuzione del prezzo agli animali macellati e le prescrizioni per il conferimento delle autorizzazioni alle aziende di classificazione e ai classificatori.



Spagna

Decreto legge

## POLITICA ECONOMICA

### ***Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica (BOE núm. 97)***

(<http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf>)

Il primo provvedimento legislativo approvato in Spagna dalla formazione del nuovo governo, guidato da José Luis Rodríguez Zapatero, è stato il presente decreto legge, contenente misure di impulso all'attività economica del paese.

Come segnalato nell'esposizione dei motivi che precede l'articolato del decreto, l'andamento favorevole dell'economia spagnola negli ultimi anni sta subendo un notevole rallentamento, dovuto, in primo luogo, a diverse circostanze di carattere internazionale: la difficoltà che stanno attraversando i mercati finanziari, la frenata della crescita degli Stati Uniti, l'aumento dei prezzi del petrolio, di alcune materie prime e dei generi alimentari. A tali fattori esterni si aggiunge, in Spagna, la contrazione del settore immobiliare, che negli ultimi anni ha trainato lo sviluppo economico del paese.

Il decreto legge, accompagnato da un Accordo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile, la medesima in cui è stata deliberata la presentazione al Parlamento del decreto in esame, costituisce un piano complessivo di sostegno all'economia (sintesi del contenuto del piano nel sito del Governo spagnolo, all'indirizzo <http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/2008/refc20080418.htm#PlanMedidas>), che si propone, da un lato, di stimolare l'economia spagnola in questa fase di minore crescita, pur mantenendo la stabilità del bilancio, e, dall'altro lato, di proteggere i lavoratori, le imprese e le famiglie davanti al nuovo scenario economico.

I punti fondamentali della manovra, che si prefigge di introdurre 10.000 milioni di euro nell'economia spagnola nell'anno 2008, sono i seguenti:

- riduzione della pressione tributaria su coloro che percepiscono redditi da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi), attraverso l'introduzione di una detrazione fiscale sul versamento dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche fino a 400 euro, a partire dal pagamento dell'imposta nel giugno 2008. Tale misura, secondo i calcoli del Governo, farà risparmiare fino a 6.000 milioni di euro ai contribuenti spagnoli (circa lo 0.9% del reddito disponibile delle famiglie);
- modifica dei requisiti in base ai quali gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici possono essere qualificati come "ristrutturazione" (*rehabilitación*), usufruendo del pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto secondo l'aliquota agevolata del 7%. In dettaglio, al fine di favorire l'aumento degli interventi di ristrutturazione che possono beneficiare dell'IVA agevolata, si è stabilito che il criterio di calcolo attuale (spesa

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



superiore al 25% del prezzo di acquisto dell'immobile) sia riferito al solo valore dell'edificio e non più calcolato riguardo al valore complessivo del terreno sul quale l'edificio si trova;

- esenzione totale, per le famiglie che rinegoziano con gli istituti di credito il periodo di durata dei mutui ipotecari accesi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, dal pagamento delle spese tributarie connesse a tali operazioni (imposte di registro, spese notarili) per i prossimi due anni;

- ulteriore sostegno al programma esistente di finanziamento delle piccole e medie imprese basato sull'emissione, da parte degli istituti di credito, di titoli di credito negoziabili riferiti a disponibilità finanziarie delle piccole e medie imprese (*titulización de créditos*). In particolare, viene ampliata da 1.000 a 3.000 milioni di euro la dotazione prevista nel Bilancio generale dello Stato per il 2008 per la concessione di avalli da parte dello Stato a tali operazioni (destinati ai titoli di più alto livello qualitativo), a seguito delle quali gli istituti di credito si impegnano, a loro volta, a reinvestire la liquidità ricavata nel finanziamento delle piccole e medie imprese;

- autorizzazione al Governo affinché approvi un Piano straordinario di reinserimento dei lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro. La gestione del piano spetterà, a livello centrale, al Servizio Pubblico di Impiego Statale e, a livello regionale, agli organi delle Comunità autonome che abbiano assunto competenze, nei rispettivi statuti di autonomia, in materia di lavoro, occupazione e formazione professionale. In particolare, il piano prevederà delle sovvenzioni dedicate a categorie di disoccupati in condizioni particolarmente svantaggiate e volte all'assistenza nella ricerca del lavoro attraverso la predisposizione di itinerari personalizzati, guidati da figure professionali specializzate. A tali aiuti si aggiungeranno altre sovvenzioni, volte a facilitare la mobilità geografica dei lavoratori disoccupati.

Il decreto legge è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 29 aprile 2008.

## **Politiche sociali**







## Francia

### Legge

## MEDICINALI

***Loi n. 2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (J.O. del 16 aprile 2008)***  
(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018649718&dateTexte=>)

La legge in esame ratifica l'ordinanza che introduce nell'ordinamento alcune direttive europee in materia di medicinali, destinate a armonizzare il diritto degli stati membri in seguito alle nuove scoperte scientifiche realizzate in campo sanitario.

In base alla direttiva 2004/24/CE l'ordinanza inserisce nel Codice della sanità pubblica la definizione dei farmaci tradizionali a base di piante, per i quali è stata, inoltre, istituita una procedura di registrazione che prevede il versamento di una tassa a profitto dell'Agenzia francese di sicurezza sanitaria dei prodotti medici.

Riguardo alle direttive 2004/23/CE e 2002/98/CE, relative ai prodotti di origine umana, il provvedimento prevede un'autorizzazione per le imprese che importano ed esportano, a fini terapeutici, i tessuti e loro derivati, le cellule di origine umana e le preparazioni per la terapia cellulare. Impone agli stabilimenti che preparano e conservano tali prodotti la designazione di un responsabile che assicuri il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria. Stabilisce poi una sanzione di due anni di reclusione e 75.000 Euro d'ammenda per la distribuzione e l'utilizzazione del sangue, delle sue componenti o dei loro derivati senza che si sia proceduto ad adeguate analisi biologiche.

Trasponendo la direttiva 2003/15/CE, l'ordinanza vieta l'introduzione sul mercato di prodotti cosmetici che contengano ingredienti testati su animali.

In applicazione delle disposizioni della direttiva 1999/21/CE, vengono definiti gli alimenti dietetici destinati a fini medici e precisate le loro condizioni di prescrizione e di utilizzazione.

Per quanto riguarda gli insetticidi e gli acaricidi, l'ordinanza li classifica come farmaci ad uso umano e, come tali, li inserisce nel codice della sanità pubblica.

La direttiva 2004/28/CE relativa ai farmaci veterinari è stata recepita precisando le condizioni di preparazione e vendita di tali prodotti.

L'ordinanza trasferisce dal Ministro della sanità all'Agenzia francese di sicurezza dei prodotti sanitari il ruolo di autorità competente in materia di ricerca biomedica.

Infine vengono introdotte disposizioni per autorizzare i centri sanitari gestiti da enti senza fine di lucro a distribuire farmaci a titolo gratuito alle persone indigenti o in situazione di precarietà.





Germania

Legge

## GENETICA VEGETALE

***Erstes Gesetz zur Änderung des EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes, vom 1. April 2008 (BGBl, I, S. 497) – Prima legge di modifica della legge sull'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di ingegneria genetica***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0497.pdf>

La legge oggetto di modifica, approvata il 22 giugno 2004 (*EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz – EGGenTDurchfG*), contiene tre categorie di norme.

In primo luogo, l'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza degli alimenti (*Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit*) viene designato come l'organismo nazionale responsabile dei procedimenti di autorizzazione, previsti dal regolamento comunitario n. 1829/2003, necessari per l'immissione in commercio degli OGM destinati all'alimentazione umana, dei prodotti alimentari contenenti OGM e degli ingredienti prodotti a partire da OGM. Esso rilascia inoltre le autorizzazioni, di contenuto analogo, riguardanti gli OGM nei mangimi.

Allo stesso organismo viene inoltre affidata la competenza di attuare il regolamento comunitario n. 1946/2003, riguardante i movimenti transfrontalieri di OGM, e il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, approvato nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica e concernente in particolare la sicurezza degli OGM.

In secondo luogo, la legge del 2004 abilita in via generale il Ministero per l'alimentazione, l'agricoltura e i consumatori, con l'accordo del Ministero dell'economia, ad emanare regolamenti (*Rechtsverordnungen*), che devono essere approvati dal *Bundesrat*, per vietare o limitare, a tempo determinato o indeterminato (ossia in attesa di una decisione della Commissione europea), l'immissione in commercio di alimenti per uso umano o animale sospettati di contenere OGM non autorizzati. Nei casi di pericolo per la salute la legge non richiede, peraltro, l'accordo del Ministero dell'economia e la successiva approvazione del *Bundesrat*.

Entrambe le categorie di regolamenti hanno una validità massima di sei mesi. In via definitiva prevale infatti il diritto comunitario. La loro validità può essere rinnovata solo con l'approvazione del *Bundesrat*.

Infine, la legge organizza la vigilanza (*Überwachung*) sul rispetto delle autorizzazioni, affidandola in via primaria alle autorità competenti dei *Länder*; ciò spiega il ruolo centrale del *Bundesrat* nell'impianto della legge.

Il sistema è completato da sanzioni penali e amministrative, in caso di mancato rispetto della normativa sulle autorizzazioni sopra descritta.

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



Quanto alla nuova legge, approvata il 1° aprile 2008, essa interviene a colmare diverse lacune della legge di base, emerse nel corso della sua applicazione dal 2004 ad oggi, ed introduce semplificazioni e agevolazioni finalizzate soprattutto a promuovere la ricerca nella cosiddetta *Grüne Gentechnik* (“ingegneria genetica verde”).



Germania

Legge

## GENETICA VEGETALE

***Gesetz zur Änderung des Gentechnikgesetzes, zur Änderung des EG-Gentechnik-Durchführungsgesetzes und zur Änderung der Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung, vom 1. April 2008 (BGBl, I, S. 499) – Legge di modifica della legge sull'ingegneria genetica, della legge sull'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di ingegneria genetica e del regolamento sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari (GenTGuaÄndG)***

<http://www.bgblportal.de/BGBl/bgbl1f/bgbl108s0499.pdf>

La legge in commento interviene a modificare tre normative che, a diversi livelli, disciplinano in Germania gli organismi geneticamente modificati:

- la legge sull'ingegneria genetica del 1990 (*Gentechnikgesetz – GenTG*);
- la legge sull'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di ingegneria genetica del 2004 (*EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz - EGGenTDurchfG*);
- il regolamento sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari.

Il principio di base dell'intera normativa tedesca in questo campo (*Gentechnikrecht*) è quello della "coesistenza" fra prodotti convenzionali, prodotti ecologici e prodotti modificati. Con la nuova legge vengono aggiornate, in particolare, la disciplina dell'etichettatura sui prodotti e quella sulla coltivazione del mais.

L'etichetta "Non geneticamente modificato" (*Ohne Gentechnik*), in uso dal 1998, attualmente viene apposta soltanto sui prodotti in cui l'ingegneria genetica è esclusa da tutte le fasi della produzione. La nuova legge diversifica questo regime. Sul latte, la carne, le uova e i formaggi, l'etichetta continua a garantire la provenienza da animali che non sono alimentati con mangimi geneticamente modificati. Per contro, nelle piante convenzionali, viene ammessa una contaminazione, non superiore allo 0,9 per cento, proveniente da fondi agricoli in cui vengono praticate colture OGM.

L'etichetta non esclude l'utilizzo di additivi geneticamente modificati, come gli enzimi, le vitamine, gli aminoacidi o i vaccini. Se tali additivi vengono usati, tuttavia, devono essere ammessi dai regolamenti comunitari e deve rivelarsi impossibile un'alternativa convenzionale.

La nuova legge regola altresì la distanza minima fra campi in cui viene coltivato il mais: 150 metri fra campi di mais modificato e campi di mais convenzionale, 300 metri fra campi di mais modificato e campi di mais ecologico. Il legislatore ha ritenuto che tali distanze fossero sufficienti a garantire la non contaminazione. I coltivatori di mais modificato hanno inoltre l'obbligo di fornire una serie di informazioni previste dalla

*segue*



LEGISLAZIONE STRANIERA 2/2008

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



legge a tutti gli altri coltivatori, situati entro un raggio di 300 metri, e di utilizzare speciali precauzioni tecniche prima e dopo la raccolta del prodotto.

I coltivatori possono anche concordare fra loro distanze inferiori, ma quelli che producono mais modificato devono informare gli altri sulle possibili conseguenze legali. Se infatti nei campi con mais convenzionale o ecologico viene trovato mais modificato, il coltivatore di quest'ultimo è responsabile per danni anche in assenza di colpa. Inoltre ogni accordo di riduzione delle distanze deve essere annotato nel Registro pubblico delle colture OGM (*Standortregister*). In merito ai succitati profili di responsabilità (*Haftung*), gli operatori hanno chiesto maggiore chiarezza al legislatore, qualora per esempio la contaminazione fosse impossibile da prevenire.

Oltre agli accordi sulle distanze in deroga, nel citato registro pubblico devono essere indicati *on-line* l'ubicazione, la data di inizio e la descrizione di tutte le colture OGM praticate in Germania. Esso sarà posto sotto la vigilanza dell'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e per la sicurezza degli alimenti (*Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit*).

Infine, le modifiche alle normative previgenti semplificano e velocizzano le procedure di approvazione dei progetti di ricerca scientifica in materia di organismi geneticamente modificati. Analogamente, se campi convenzionali o ecologici vengono contaminati da coltivazioni modificate nel quadro di progetti di ricerca scientifica, le colture in tal modo contaminate restano vietate negli alimenti e nei mangimi, ma possono essere utilizzate per altre finalità come ad esempio gli impianti di biogas.

A conclusione dell'iter parlamentare, il Ministro federale della ricerca, commentando l'approvazione della nuova legge, ha affermato che i prossimi interventi riguarderanno l'ottimizzazione genetica delle piante per la produzione di bioenergia e l'adattamento genetico delle colture agricole ai cambiamenti del clima sul piano mondiale.



Regno Unito

Progetto di legge

## CLIMA - VARIAZIONI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTROLLO

### *Climate Change Bill*

*(Progetto di legge del Governo approvato dalla Camera dei Lord e presentato alla Camera dei Comuni il 1° aprile 2008)*

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/097/2008097.pdf>

Il presente disegno di legge sui cambiamenti climatici si pone l'obiettivo fondamentale della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera nella misura di almeno il 26% entro il 2020 e di almeno il 60% entro il 2050, rispetto ai livelli registrati nel 1990.

Il testo ha già subito modifiche, rispetto alla versione originaria presentata dal Governo al Parlamento nel novembre 2007, a seguito della presentazione, nel febbraio scorso, di un nuovo documento da parte del Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali del Governo ("*Government proposals for strengthening the Climate Change Bill*", <http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/legislation/pdf/govt-amendment-package.pdf>), contenente proposte di ulteriore rafforzamento delle misure già previste, volte ad accentuare il ruolo guida del paese nell'ambito internazionale e ad aumentare la trasparenza e la responsabilità del Governo nell'affrontare i problemi legati al cambiamento climatico.

Al fine di raggiungere gli obiettivi fondamentali sopra indicati, il progetto introduce un sistema di controllo della riduzione progressiva delle emissioni, attraverso la predisposizione di piani quinquennali di bilancio relativi alla produzione e al consumo del carbone (*carbon budgets*), a partire dal periodo 2008-2012 (con presentazione contestuale dei due piani quinquennali successivi). Per ogni anno, all'interno di ciascun piano, sarà il Ministro dell'Ambiente a fornire i limiti indicativi da rispettare, considerando anche la situazione del paese in relazione al sistema di contabilità delle "quote di carbonio" (*carbon credits*), stabilito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto.

Un altro cardine del provvedimento è costituito dall'istituzione di un'autorità indipendente, la *Committee on Climate Change*, che svolgerà compiti di consulenza, a favore del Governo e delle amministrazioni coinvolte, sulle modalità di riduzione delle emissioni in relazione al contesto economico, con particolare riguardo all'impatto che le decisioni assunte possono avere sulla competitività di settori particolari dell'economia, contribuendo così a fissare parametri per lo sviluppo sostenibile. La Commissione dovrà inoltre elaborare un piano di lungo termine, periodicamente sottoposto a revisione, per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto per il 2050, valutando anche la possibilità di raggiungere un risultato migliore (fino all'80% di riduzione delle emissioni). L'attività di

*segue*



revisione della Commissione dovrà comprendere anche lo studio della possibilità di considerare altri gas responsabili dell'effetto serra, ai fini della elaborazione di altri obiettivi di riduzione.

E' previsto, inoltre, che la Commissione presenti ogni anno un rapporto al Parlamento sui progressi effettuati in relazione agli obiettivi fondamentali prefissati.

Tra le altre previsioni degne di menzione, si segnalano, in primo luogo, l'adozione di programmi pilota per la riduzione dei rifiuti da parte di autorità competenti in materia di raccolta dei rifiuti, designate dal Ministro dell'Ambiente, e, infine, le misure di sostegno a favore dei carburanti basati sulle energie rinnovabili, che abbiano effetti positivi sull'ambiente.



## Regno Unito

### Progetto di legge

## PENSIONI

### ***Pensions Bill***

***(Progetto di legge del Governo approvato dalla Camera dei Comuni e presentato alla Camera dei Lord il 23 aprile 2008)***

<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldbills/050/2008050.pdf>

Dopo l'approvazione del *Pensions Act 2007*, contenente disposizioni di riordino del sistema pensionistico statale e dei piani pensionistici aziendali e privati (si veda la scheda sul bollettino LS n. 4 del 2007, p. 51-52), il Governo inglese ha presentato un nuovo disegno di legge contenente misure di ulteriore risistemazione dei piani pensione aziendale e, soprattutto, di riforma del settore dei conti pensione individuali, in attuazione del Libro bianco "*Personal accounts: a new way to save*" (testo all'indirizzo Internet [http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/pdfs/PA\\_PersonalAccountsFull.pdf](http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/pdfs/PA_PersonalAccountsFull.pdf)), pubblicato dal Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni nel dicembre 2006.

Il progetto, in primo luogo, impone ai datori di lavoro di inserire automaticamente i propri dipendenti (*automatic enrolment*) in un piano pensione aziendale definito (*qualifying workplace pension scheme*), lasciando comunque ai lavoratori la facoltà di uscire da tale piano (*opt-out*). In caso di permanenza del lavoratore, è fatto obbligo al datore di lavoro di alimentare il fondo pensione, versando contributi pari almeno al 3% degli stipendi contenuti in una fascia compresa tra 5.035 e 33.540 sterline all'anno (su una percentuale minima di contribuzione totale dell'8%). A tale proposito, il testo pone obblighi informativi a carico dei datori di lavoro ed introduce un sistema di controlli sulla conformità del loro operato, a cura del *Pensions Regulator*, l'autorità incaricata della supervisione dei piani pensionistici aziendali, che potrà anche imporre sanzioni e far valere responsabilità penali agli inadempienti.

Con riferimento, invece, ai conti pensione individuali, il progetto introduce la nozione di "*personal accounts*", definendoli come "piani di risparmio pensionistico semplici ed a basso costo", diretti in particolare a quella fascia di lavoratori dallo stipendio medio-basso, che attualmente non hanno accesso ad un piano pensionistico aziendale. L'avvio dei conti pensione individuali dovrebbe partire nel 2012 e tutto il procedimento dovrebbe essere seguito dalla *Personal Accounts Delivery Authority*, organismo istituito a tal fine dal *Pensions Act 2007*. A tale proposito, il presente progetto accresce le competenze dell'autorità, aggiungendo, alle attuali funzioni di consulenza, nuovi poteri di supervisione e controllo del processo di elaborazione delle caratteristiche fondamentali dei *personal accounts*. Il testo contiene comunque una serie di principi guida per le attività dell'organo in tale senso.

*segue*





Il progetto è infine corredato da una serie di altre misure concernenti, tra l'altro: la rivalutazione delle pensioni differite (*deferred pensions*); il consolidamento di alcuni diritti legati alle pensioni integrative statali; l'eliminazione dell'obbligo, per coloro che hanno più di 75 anni e che percepiscono crediti di pensione (*pension credits*), prestazioni aggiuntive correlate al reddito, di comunicare le variazioni nell'ammontare della propria pensione; la modifica di alcune disposizioni restrittive, riguardanti la possibilità di condividere il percepimento di una pensione (*pension sharing*), anche a seguito di divorzio o di scioglimento di un'unione civile.



## Indice delle voci

ARMI (DE) .....	11
CITTADINANZA (UK) .....	17
CLIMA - VARIAZIONI (UK) .....	40
COSTITUZIONE - RIFORMA (FR) (UK).....	9, 19
DETENUTI - REINSERIMENTO (US).....	21
ELEZIONI (DE) .....	13
GENETICA VEGETALE (DE) .....	36, 38
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - CONTROLLO (UK) .....	40
MACELLAZIONE (DE) .....	29
MEDICINALI (FR).....	35
OCCUPAZIONE (FR) .....	25
PENSIONI (UK).....	42
POLITICA ECONOMICA (FR) (ES) .....	27, 31
PROCESSO CIVILE (DE) .....	15
PROCESSO DEL LAVORO (DE).....	15

**Legenda:** FR = Francia  
DE = Germania  
UK = Regno Unito  
ES = Spagna  
US = Stati Uniti d'America